ISTRUZIONI PER LE ELEZIONI DEI COORDINATORI DI CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO

A) Chi deve attivare il procedimento elettorale:

Il procedimento elettorale è attivato dal Decano del Consiglio del Corso di Studio, ovvero il professore di I fascia componente del Consiglio di Corso di Studio con maggiore anzianità nel ruolo. In mancanza di professori di I fascia, il Decano è il professore di II fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Nel caso in cui il Decano così individuato sia impossibilitato a convocare e presiedere il Consiglio per le elezioni del nuovo Coordinatore, occorre individuare il docente che risulti Decano in via progressiva avendo cura di darne atto sia nella lettera di convocazione del Consiglio, sia nel verbale della seduta.

B) Quando si deve attivare il procedimento elettorale:

Il Decano convoca gli elettori in tempo congruo rispetto alla data che egli stesso avrà discrezionalmente fissato per la votazione, nel rispetto dei limiti temporali di cui al successivo punto D, in modo da consentire un tempo ragionevole per l'eventuale campagna elettorale degli interessati.

C) Come si deve attivare il procedimento elettorale:

Con avviso scritto a tutti gli elettori nel quale deve darsi conto:

- dell'elezione,
- della sede,
- della data (v. punto D) e dell'orario fissato per la convocazione,
- del numero dei votanti necessario alla validità della votazione (1/3 degli aventi diritto, cioè dei componenti del Consiglio di Corso di Studio);
- della maggioranza necessaria per essere eletti[1],
- di chi ha il godimento dell'elettorato passivo (v. punto F).

Nell'avviso di convocazione il Decano può stabilire:

- una sola data per lo svolgimento della votazione, salvo procedere a nuova convocazione qualora, nella data prefissata, non si raggiunga il quorum per la validità della votazione o la maggioranza necessaria per la elezione;

oppure

- più date corrispondenti a più possibili convocazioni per le votazioni, specificando per ciascuna il quorum numerico degli elettori per la validità della votazione e della maggioranza di voti per essere eletti.

[1] 1 Dipende dalla convocazione: v. oltre punto L.

D) Quando si deve svolgere la votazione

1) In caso di rinnovo alla naturale scadenza del mandato, il procedimento per la nomina del nuovo Coordinatore deve concludersi entro quindici giorni prima della scadenza stessa. Pertanto, le elezioni devono tenersi in tempi utili affinché il Settore Affari Istituzionali possa procedere con gli adempimenti di competenza entro i termini previsti.

2) In caso di dimissioni o cessazione per altro motivo per le quali sia nota la decorrenza con congruo anticipo, si applica la tempistica illustrata al precedente punto 1).

3) In caso di dimissioni dalla carica e nei restanti casi di cessazione anticipata, la convocazione per le elezioni dovrà avvenire (vedi punti **A, B** e **C**) entro 30 giorni dalla nota con cui il Magnifico Rettore chiede al Decano di procedere per l'elezione del nuovo Coordinatore.

E) Componenti del Consiglio del Corso di Studio

Sono componenti del Consiglio del Corso di Studio:

- Tutti coloro che sono formalmente **responsabili di attività formative** nel corso di studio (previste nel regolamento didattico del corso di studio e che risultino tali dalla programmazione didattica);
- N. 3 rappresentanti degli studenti eletti.

N.B. Il Senato Accademico nella seduta del 25/09/2018 e il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2/10/2018 hanno deliberato:

- l'individuazione al 1° di ottobre di tutti gli anni del requisito di componente del Consiglio di corso di studio per i responsabili di attività formativa per l'anno accademico successivo;
- in merito all'individuazione della Responsabilità di attività formative ai fini della composizione dei Consigli di Corso di Studio;
- la decadenza dalla carica del Coordinatore dal 1° ottobre qualora, nel corso del triennio, il docente Coordinatore non risulti più far parte del Consiglio di corso di studio e pertanto si procederà alla elezione del Coordinatore entro il mese di ottobre, in modo che possa esserne disposta l'entrata in carica a decorre dal 1° novembre. In tali casi, la funzione di Presidente dell'Organo è svolta dal Decano del Consiglio fino all'entrata in carica del nuovo coordinatore;
- la decorrenza della carica di Coordinatore al 1° novembre per i corsi di nuova attivazione. Si rimanda alle delibere per approfondimenti.

F) Chi vota (elettorato attivo)

Votano tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio, tenendo conto di quanto previsto nelle delibere già citate e richiamate in nota 4, le quali hanno introdotto la decorrenza e la cessazione del requisito di componente dei Consigli di Corso di Studio come segue:

- dal 1° ottobre sono componenti i titolari di attività formative dell'anno accademico che sta per iniziare e cessano al 30 settembre i titolari di attività formative dell'anno precedente se non più titolari.
- per le eventuali individuazioni di titolari di attività formative in date successive, il requisito di componente decorre dalla data di affidamento dell'incarico didattico.

Hanno diritto all'elettorato attivo anche i professori di ruolo, gli assistenti ed i ricercatori in maternità, in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i ricercatori in aspettativa a seguito della sottoscrizione di contratti di formazione specialistica purché in possesso del requisito di cui alla lettera precedente lettera E. In presenza di status particolari, si consiglia di contattare il Settore Affari Istituzionali in quanto operano comunque tutte le cause di esclusione di elettorato attivo previste dalla legge.

G) Chi è eleggibile (elettorato passivo)

Sono eleggibili tutti i professori e ricercatori che fanno parte del Consiglio di Corso di Studio e che:

1. Assicurino o un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo (dato reperibile presso APOS - Settore Stato Giuridico Docenti – Ufficio Carriere);

2. Rispettino il requisito del limite del doppio mandato, di cui all'Art. 41, comma 8, Statuto di Ateneo (dato reperibile presso il Settore Affari Istituzionali);

3. In presenza di status particolari, si consiglia di contattare il Settore Affari Istituzionali, in quanto operano comunque tutte le cause di esclusione dall'elettorato passivo previste dalla legge.

La candidatura non è obbligatoria.

H) Chi è ineleggibile

È ineleggibile:

- chi abbia già ricoperto la carica, anche come Presidente, per lo stesso Consiglio di corso di studio per i due mandati precedenti consecutivi;

- chi si trovi in una situazione di esclusione dall'elettorato passivo ai sensi dell'art. 13 del DPR 382/1980 o di leggi vigenti.

I) Chi è incompatibile

È incompatibile:

- chi sia componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- chi sia componente del Nucleo di Valutazione;
- chi ricopra la carica di Direttore di Dipartimento;
- chi ricopra la carica di Presidente di Consiglio di Campus.

L) Come si svolgono le votazioni

Il Decano costituisce la commissione elettorale individuandone i componenti fra gli elettori disponibili (ossia fra i componenti del Consiglio di Corso di Studio, individuati in base a quanto illustrato alle precedenti lettere E ed F.) e/o fra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nel numero che riterrà opportuno. Uno dei componenti svolge le funzioni di Segretario. Il Decano può presiedere egli stesso la commissione elettorale.

Le operazioni di voto saranno svolte in modalità telematica utilizzando il sistema di e-voting Eligo, dove la commissione elettorale predisporrà la votazione.

Prima della votazione gli elettori riceveranno al proprio indirizzo di posta istituzionale il link di accesso alla piattaforma di voto e le istruzioni per l'esercizio del voto.

- Il voto è segreto.
- Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
- La votazione è valida se ad essa ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto (quorum di validità della votazione).
- Nella prima votazione è eletto Coordinatore chi ottiene i voti della maggioranza assoluta dei votanti (quorum per l'elezione). Nelle successive votazioni (da svolgersi se la prima votazione non ha dato esito positivo) è eletto Coordinatore chi ottiene la maggioranza relativa dei voti espressi.
- Non è possibile costituire una singola commissione elettorale per l'elezione di più coordinatori di Consiglio di Corso di Studio anche se l'elettorato attivo dei Consigli è parzialmente coincidente.

M) Atti successivi alla votazione

Occorre redigere il verbale delle operazioni elettorali, nel quale devono essere indicati, come elementi essenziali ed imprescindibili:

- il numero degli aventi diritto al voto;
- il numero dei votanti;
- il risultato dettagliato dello scrutinio.

N) Trasmissione del verbale

I risultati della votazione e il verbale delle operazioni elettorali vanno tempestivamente trasmessa al Settore Affari Istituzionali tramite interoperabilità. In caso di ripetute votazioni vanno trasmessi, per completezza, tutti i verbali.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:

Statuto di Ateneo, in particolare:

- Art. 42, comma 3
- Art. 21, commi 2 e 4
- Art. 41, commi 2, 3, 4, 7 e 8

Regolamento per le elezioni delle Rappresentanze Studentesche di Ateneo, in particolare:

- Art. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32

DPR 382/1980, in particolare:

- Art. 99 commi 1 e 4

Aggiornato al 16/07/2024

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 2088591| paola.mandelli@unibo.it
Viale Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia